# T.F.R. NON VERSATO AL FONDO DI TESORERIA INPS: IL CREDITO DEL LAVORATORE CONSERVA NATURA RETRIBUTIVA - CASS. CIV, SS. UU., 7 OTTOBRE 2026, N. 26356

A cura di **Federica PRATO***

## *MASSIMA*[1]

*Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755-757, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, conserva natura di retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale. Ne consegue che le quote di T.F.R. maturate dal 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di Tesoreria INPS dal datore di lavoro obbligato al relativo accantonamento costituiscono crediti retributivi del lavoratore, esigibili alla cessazione del rapporto, e possono essere oggetto di domanda di ammissione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale del datore di lavoro. Il Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS per conto dello Stato, non assume la titolarità passiva dell'obbligazione relativa alle quote omesse, che permane in capo al datore di lavoro.*

## *SOMMARIO*

**1. Il fatto ..... 1**

**2. La decisione ..... 2**

**3. Conclusioni ..... 4**

## *1. IL FATTO*

La controversia trae origine dalla domanda proposta da un lavoratore per ottenere il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto residuo, oltre alle differenze retributive maturate nei confronti della Cooperativa). Nonostante il riconoscimento giudiziale del credito (decreto ingiuntivo del tribunale di Reggio Calabria dell'11 settembre 2012, dichiarato esecutivo in assenza di opposizione), i tentativi di recupero erano risultati infruttuosi.

Dopo aver ricevuto soltanto una parte delle somme dovute, il lavoratore chiedeva all'Inps, attraverso il Fondo di Garanzia, il pagamento del residuo, pari ad Euro 1.769,06. La domanda era stata respinta dall'Istituto e parimenti era stato rigettato il ricorso al Comitato provinciale Inps.

In sede giudiziale, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la pretesa del lavoratore, condannando l'Inps, adito come Fondo di garanzia, al pagamento delle somme residue. Il Tribunale, invero, respingeva la tesi dell'Inps, che sosteneva la possibilità di ricorso al Fondo di garanzia solo dopo l'escussione dei debitori solidali (nel caso di specie il cedente e il Consorzio cessionario). Richiamava, in tale sede, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità[2] per cui «*la corresponsione del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia, di cui alla legge n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva*»[3].

La Corte d'appello, a sua volta, confermava la decisione del giudice di prime cure.

A questo punto, l'Inps proponeva ricorso per cassazione (fondato su tre motivi), contestando, tra l'altro, la ricostruzione della natura giuridica delle quote di T.F.R. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di Tesoreria. La parte privata depositava controricorso.

La causa, originariamente fissata in adunanza camerale, veniva rinviata per la trattazione in pubblica udienza. All'esito della stessa veniva pronunciata un'ordinanza interlocutoria per il contrasto creatosi all'interno della Sezione lavoro sulla natura retributiva o contributiva delle quote di T.F.R. che, a far data dall'1° gennaio 2007, i datori di lavoro (con almeno cinquanta dipendenti) devono versare al Fondo di tesoreria, istituito dalla legge n. 296 del 2006 (art. 1, co. 755 e ss.).

* Dottoranda di Ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Componente del Comitato Editoriale della Rivista *De Iustitia*.

[1] Massima non ufficiale.

[2] Cass. civ., sez. VI - Lavoro, 9 giugno 2014, n. 12971 (ord.); Cass. civ., sez. VI - Lavoro, 8 marzo 2011, n. 5494.

[3] Cass. civ, SS. UU., 7 ottobre 2026, n. 26356.

## 2. *LA DECISIONE*

Con il primo motivo di ricorso, l'Inps deduceva la violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., dell'art. 27 del d.lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947 e ss.mm.ii., dell'art. 1703 c.c., dell'art. 2615, secondo comma, c.c., con riferimento all'art. 2112 c.c., per avere la Corte di appello sostenuto che il Consorzio potesse stipulare il contratto di cessione con effetti diretti nei confronti della Cooperativa. Secondo l'Inps, si sarebbe realizzata una fattispecie contrattuale diversa dal trasferimento d'azienda, qualificabile in termini di sub derivazione del contratto di appalto.

Con il secondo motivo, l'Istituto denunciava la violazione o falsa applicazione dell'art. 2615, secondo comma c.c., e dell'art. 2 della legge n.297 del 1982, con riferimento all'articolo 2112 c.c. e censura la sentenza nella parte in cui escludeva la sussistenza di un obbligo di preventiva escussione del condebitore solidale da parte del lavoratore.

Con il terzo motivo di ricorso, invece, l'Inps deduceva la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 755, 756, 757, della legge n. 297 del 2006, dell'art. 38, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nonché del combinato disposto degli artt. 442, 443 c.p.c. e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte territoriale posto a carico del Fondo di garanzia una prestazione di pertinenza del Fondo di tesoreria, in assenza peraltro di una domanda amministrativa dell'assicurato a quest'ultimo Fondo per il pagamento del T.F.R..

La questione oggetto di contrasto origina proprio dal terzo motivo di ricorso e concerne la natura retributiva o contributiva degli accantonamenti del T.F.R. che i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti devono versare al Fondo di tesoreria[4], in mancanza di destinazione della quota alla previdenza complementare.

La questione ha una portata pratica non di poco rilievo in quanto: l'adesione all'una o all'altra tesi determina la qualificazione del T.F.R., rispettivamente, come retribuzione differita oppure prestazione previdenziale, condizionando l'esatta individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, il quale intercorre in un caso tra datore e lavoratore e nell'altro caso tra Istituto di previdenza e datore di lavoro. Ciò, con significative ricadute di ordine sistematico sulla legittimazione del lavoratore o dell'Inps ad agire nei confronti del datore di lavoro insolvente e proporre domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale, sul regime prescrizionale applicabile, sulle sorti del Fondo di garanzia[5].

Si precisa come, proprio al fine di garantire l'effettività del diritto al T.F.R. e di apprestare un'adeguata tutela contro il rischio di insolvenza del datore di lavoro, l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in attuazione degli obblighi di armonizzazione eurounitari sanciti dalla direttiva 80/987/CE, ha istituito un meccanismo di tutela previdenziale, il Fondo di garanzia gestito dall'Inps, «alimentato da una contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro, commisurata alla retribuzione imponibile mensile»[6]. Nei casi di insolvenza, il lavoratore vanterà un diritto di credito ad una prestazione previdenziale nei confronti dell'Istituto, «*che si affianca al distinto e autonomo diritto di credito civilistico vantato nei confronti del datore di lavoro e si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge: lo stato di insolvenza del datore di lavoro e il definitivo accertamento dell'esistenza e della misura del credito del lavoratore in sede di ammissione al passivo della procedura concorsuale o, in caso di datore non fallibile, all'esito dell'infruttuoso esperimento della procedura esecutiva individuale*»[7].

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione accolgono la ricostruzione sulla natura del T.F.R. in termini retributivi, valorizzando anzitutto la continuità con quanto disposto dall'art. 2120 c.c.[8].

[4] Si precisa come, nel regime ordinario antecedente alla istituzione del Fondo di tesoreria, le quote di T.F.R. erano interamente accantonate presso il datore di lavoro per tutti i dipendenti, a prescindere dal numero degli occupati.

[5] Cass. civ., SS. UU., 7 ottobre 2026, n. 26356.

[6] Cass. civ., SS. UU., 7 ottobre 2026, n. 26356.

[7] Cass. civ., SS. UU., 7 ottobre 2026, n. 26356.

[8] «*In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.*

Il T.F.R. costituisce, infatti, una retribuzione maturata progressivamente nel corso del rapporto di lavoro e la sua esigibilità è -solamente- differita al momento della cessazione dello stesso. La disciplina del 2006 ha modificato le modalità di gestione delle somme accantonate, senza incidere, però, sulla natura giuridica del credito del lavoratore.

Assume rilievo decisivo il funzionamento del Fondo di Tesoreria, che l'INPS gestisce per conto dello Stato. Il Fondo provvede all'erogazione delle sole quote effettivamente versate dal datore di lavoro, senza che trovi applicazione il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c. L'intervento dell'Istituto, pertanto, non equivale all'assunzione di un'obbligazione previdenziale autonoma e sostitutiva di quella datoriale, ma consiste nell'erogazione delle somme trasferite al Fondo, rivalutate secondo i criteri previsti per il T.F.R.

La Corte esclude che la qualificazione di tali versamenti come contributi o il richiamo alle modalità di accertamento e riscossione proprie della contribuzione previdenziale siano sufficienti a dimostrare la natura previdenziale dell'istituto. Tali elementi devono essere interpretati alla luce della disciplina complessiva e della funzione assegnata al Fondo.

La soluzione adottata trova un'ulteriore conferma nell'esigenza di assicurare un coordinamento coerente tra Fondo di Tesoreria e Fondo di Garanzia. L'esonero datoriale dal contributo al Fondo di Garanzia opera, infatti, in misura corrispondente alle quote di T.F.R. effettivamente conferite al Fondo di Tesoreria. Per le quote non trasferite permane, invece, il rischio di insolvenza datoriale e, con esso, la ragione della tutela assicurata dal Fondo di Garanzia, nei limiti e secondo i presupposti stabiliti dalla legge.

La tesi retributiva consente, inoltre, di evitare una differenziazione irragionevole della natura giuridica del T.F.R. in funzione delle dimensioni dell'impresa. Diversamente, il medesimo istituto assumerebbe natura previdenziale per i lavoratori dipendenti da aziende con almeno cinquanta dipendenti e natura retributiva per quelli impiegati presso imprese di minori dimensioni, con possibili profili di disparità di trattamento.

Dunque, in base a quanto riportato, le Sezioni Unite affermano che il T.F.R. conserva natura di retribuzione differita anche nel regime del Fondo di Tesoreria introdotto dalla legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria del 2007).

Le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro obbligato costituiscono, pertanto, crediti retributivi del lavoratore, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto.

Pertanto, in caso di liquidazione giudiziale del datore di lavoro, il lavoratore è legittimato a chiedere l'ammissione al passivo per le quote di T.F.R. non versate al Fondo di Tesoreria.

Il datore di lavoro conserva la titolarità passiva dell'obbligazione e non può essere considerato un

---

*Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.*

*In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.*

*Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.*

*Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.*

*Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.*

*Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.*

*La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:*

*a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;*

*b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.*

*L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.*

*Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.*

*Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione».*

mero soggetto interposto (*adiectus solutionis causa*)[9] ai fini del pagamento.

## *3. CONCLUSIONI*

Considerati i profili esaminati, le Sezioni Unite della Cassazione, rigettano il terzo motivo di ricorso dell'INPS e rimettono la causa alla Sezione Lavoro per l'esame dei restanti motivi, senza definire con tale pronuncia l'intero ricorso.

Le Sezioni Unite hanno, in tale sede, enunciato il seguente principio di diritto: «*Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di T.F.R. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di T.F.R. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest'ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il T.F.R.*»[10].

Inoltre, in caso di inadempimento all'obbligo di versamento delle quote di T.F.R. al Fondo di tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2007, da parte dei datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti, il lavoratore può - dopo aver ottenuto l'ammissione allo stato passivo del datore di lavoro nel frattempo fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale- rivolgersi al Fondo di garanzia, al fine di ottenere da quest'ultimo il soddisfacimento del proprio credito.

La pronuncia chiarisce che il trasferimento della gestione del T.F.R. al Fondo di Tesoreria non determina una trasformazione della natura del credito del lavoratore.

La distinzione tra le somme effettivamente versate e quelle rimaste presso il datore di lavoro assume rilievo sul piano delle modalità di erogazione e delle tutele attivabili, ma non incide sulla natura retributiva del trattamento.

Il sistema delineato dalle Sezioni Unite mantiene così distinta la funzione del Fondo di Tesoreria, limitata alle quote effettivamente ricevute, da quella del Fondo di Garanzia, preordinata alla tutela dei crediti dei lavoratori in presenza dei presupposti di legge.

[9] *Ex multis*: Cass. civ, sez. Lav., 9 agosto 2016, n. 16833.
[10] Cass. civ., SS. UU., 7 ottobre 2026, n. 26356.